

Esclusioni dal Procedimento

I principi dell'autocertificazione e del silenzio assenso di cui al D. Lgs. n. 112/98, art. 25, comma 2, lettere c) e d) non sono applicabili per :

- **gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari;**
- **per gli impianti di produzione di materiale d'armamento;**
- **per i depositi costieri;**
- **per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio degli oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.**